

# COMUNE DI PAULARO



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 44 di data 29.12.2007  
modificato con deliberazione consiliare n. 17 di data 05.04.2012  
modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 45 di data 04.10.2013  
modificato con deliberazione consiliare n. 34 di data 29.09.2014  
modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 41 di data 10 dicembre 2014  
integrato con deliberazione consiliare n. 5 di data 1° aprile 2016  
modificato con deliberazione consiliare n. 28 di data 28 settembre 2017)

## I N D I C E

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Sezione 1^	<b>Ambito sociale</b>
Art. 2	Soggetti Beneficiari
Art. 3	Tipi di Benefici
Art. 4	Criteri di valutazione per contributi a persone disagiate
Art. 5	Modalità per la presentazione delle domande
Art. 6	Modalità per l'istruttoria delle domande e per il loro esame
Art. 7	Interventi straordinari
Sezione 2^	<b>Ambito associativo</b>
Art. 8	Soggetti beneficiari
Art. 9	Criteri di valutazione per contributi per iniziative ed attività
Art. 10	Modalità per la presentazione delle domande
Art. 11	Termini di presentazione delle domande
Art. 12	Modalità per l'istruttoria delle domande e per il loro esame
Art. 13	Rendicontazione
Art. 14	Modalità di erogazione e riduzione dei contributi
Art. 15	Contributi alle Associazioni di volontariato
Sezione 3^	<b>Ambito scolastico</b>
Art. 16	Attività per la promozione dell'istruzione
Sezione 4^	<b>Ambito produttivo</b>
Art. 17	Soggetti beneficiari
Art. 18	Contributi per l'abbattimento della TARES
Art. 19	Criteri di determinazione dei contributi
Art. 20	Contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione
Art. 21	Criteri di determinazione dei contributi
Art. 22	Modalità e termini per la presentazione delle domande
Art. 23	Termini per l'istruttoria e l'erogazione dei contributi
Art. 23/bis	Contributi a sostegno di attività di particolare interesse per la comunità
Sezione 5^	<b>Albo beneficiari</b>
Art. 24	Albo beneficiari di provvidenze di natura economica
Art. 25	Entrata in vigore del presente regolamento



**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 25 dello Statuto comunale** il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni legalmente costituite, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.

Gli interventi economici ed assistenziali previsti dalle vigenti leggi regionali, rimangono soggetti alle previsioni normative per essi contemplati ed alle relative procedure.

**SEZIONE 1<sup>^</sup>**

**AMBITO SOCIALE**

**Art. 2**  
**SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone residenti nel Comune di Paularo che versino in disagiata situazione tale da non garantire il diritto alla qualità della vita.

**Art. 3**  
**TIPI DI BENEFICI**

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro,
- b) sussidi ed ausili, mediante l'assegnazione di quantitativi di legname.

**Art. 4**  
**CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI  
A PERSONE DISAGIATE**

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazioni di disagio, dirette ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 3), si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;

b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme;

c) esame della situazione alloggiativa.

Tali funzioni, qualora venga conferita delega ad altri Enti od Istituti per la gestione del Servizio Sociale, verranno svolte dall'Ente gestore del servizio in parola.

#### **Art. 5** **MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le istanze intese ad ottenere contributi o sussidi assistenziali possono essere avanzate in ogni tempo (in carta libera) e possono essere presentate anche direttamente all'Ente gestore del Servizio Sociale.

#### **Art. 6** **MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PER IL LORO ESAME**

Le domande presentate da persone che versano in una situazione di disagio devono essere istruite a cura dell'Ente Gestore del Servizio Sociale, il quale dovrà valutare in ordine alle effettive condizioni economiche e sociali del nucleo familiare di cui trattasi.

Le istanze, complete dell'istruttoria, delle osservazioni e proposte di concessione di contributo, devono essere trasmesse, a cura dell'Ente Gestore del Servizio Sociale, al Comune.

Il contributo verrà concesso, come da proposta dell'Ente Gestore del Servizio Sociale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.

#### **Art. 7** **INTERVENTI STRAORDINARI**

Il Comune può porre in essere interventi di carattere straordinario (con deliberazione di Giunta Comunale) quando gli stessi costituiscono testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

## SEZIONE 2<sup>^</sup>

### AMBITO ASSOCIATIVO

#### **Art. 8 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 enti pubblici e privati **comprese le associazioni legalmente costituite**, che pongano in essere, sul territorio del Comune di Paularo, attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, umanitarie, sportive, ricreative, non private e non a fini di lucro.

#### **Art. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA'**

Per la concessione dei contributi, sussidi e benefici economici a sostegno di attività ed iniziative, si dovrà tener conto dei seguenti criteri generali:

- 1) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità dell'iniziativa programmata;
- 2) realizzazione di attività od opere conformi a finalità programmatiche in particolar modo se direttamente concordate con i settori di competenza e volte a massimizzare l'efficacia o l'efficienza di politiche comunali;
- 3) affidabilità soggettiva del richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività e dell'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi.

Verranno escluse dai benefici di cui sopra quelle attività che possono creare pregiudizio ai fini della civile convivenza o che perseguono scopi contrari ai principi costituzionali.

L'ammontare del contributo sarà determinato in riferimento:

- 1) al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo dell'iniziativa (detratte eventuali entrate);
- 2) al concorso di altri enti pubblici o privati.

Spetta alla Giunta comunale stabilire, entro **trenta** giorni dall'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, criteri più dettagliati per la quantificazione dei contributi (in relazione alle varie iniziative ed attività) in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso in cui un anno la Giunta non deliberi tali criteri, si intendono adottati quelli dell'anno precedente.

#### **Art. 10** **MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande, intese ad ottenere i benefici di cui alla 2<sup>a</sup> sezione del presente regolamento, devono essere presentate in carta legale e redatte come da modello predisposto dal competente ufficio. Con la domanda dovrà essere presentata:

- una relazione illustrativa del programma delle attività che si intendono svolgere (con la precisazione dei luoghi e del periodo di svolgimento e della rilevanza sociale per la Comunità, vedi art. 9) e delle relative previsioni di spesa;
- la dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta di acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/ 1973;
- ogni altra notizia od informazione si voglia portare a conoscenza del Comune.

#### **Art. 11** **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi, sussidi e benefici economici a sostegno di attività ed iniziative dovranno essere presentate entro il **30 aprile** di ogni anno; in ogni caso prima dell'inizio dell'attività o iniziativa per la quale viene presentata la domanda di contributo.

Il termine di cui sopra potrà essere variato con deliberazione giuntale.-

#### **Art. 12** **MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PER IL LORO ESAME**

Le domande presentate da enti pubblici e privati, comprese le associazioni legalmente costituite, che pongano in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non private e che non perseguano fini di lucro, devono essere istruite dall'Ufficio comunale competente.

Al termine dell'istruttoria il Responsabile del Servizio interessato con proprio provvedimento concederà, anche parzialmente, o negherà, i contributi o gli altri benefici economici richiesti sulla base dei criteri annualmente stabiliti dalla Giunta comunale nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

#### **Art. 13** **RENDICONTAZIONE**

L'attività per la quale è stato concesso il contributo dovrà essere conclusa entro e non oltre l'anno di concessione dello stesso. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione apposito rendiconto delle spese sostenute, con una

relazione illustrativa dell'esito della manifestazione svolta, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo alla concessione del contributo.

L'I.V.A. sarà ammessa solo nel caso in cui rappresenti un effettivo onere per l'assegnatario del contributo.

Al rendiconto dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale attestare il concorso o meno di altri contributi alla realizzazione dell'iniziativa.

#### **Art. 14 MODALITA' DI EROGAZIONE E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'erogazione dei contributi verrà effettuata a presentazione dei rendiconti delle spese effettivamente sostenute.

Qualora dal consuntivo venga accertata una diminuzione della spesa sostenuta o qualora venga accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'iniziativa, il contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto.

#### **Art. 15 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Le Associazioni di volontariato (regolarmente iscritte nel registro delle Organizzazioni di volontariato) che svolgono attività di supporto nella gestione del territorio comunale di una Frazione, in collaborazione con il Comitato frazionale e tramite convenzioni regolarmente stipulate con il Comune ai sensi della L.R. 12/1995, possono chiedere all'Amministrazione comunale un contributo economico a sostegno dell'attività generale dell'Associazione medesima.

Per la concessione dei suddetti contributi verrà preso in considerazione il conto consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di contributo e il bilancio di previsione relativo all'anno di presentazione della richiesta.

Spetta alla Giunta comunale stabilire, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, i criteri per la quantificazione dei contributi disciplinati dal presente articolo.

## **SEZIONE 3<sup>^</sup>**

### **AMBITO SCOLASTICO**

#### **Art. 16**

#### **ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE**

Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dai regolamenti dei relativi servizi.

Potranno essere concessi dei contributi in denaro all'Istituto Comprensivo Scolastico del Capoluogo, su richiesta del medesimo, per sostenere la realizzazione di attività extra scolastiche dallo stesso programmate. Tali contributi copriranno il 100% delle spese, detratte le entrate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. I predetti contributi verranno erogati con le modalità di cui al precedente art. 14.

Le domande per l'ottenimento dei suddetti contributi dovranno essere presentate dall'Istituto Comprensivo Scolastico del Capoluogo entro e non oltre il termine dell'8 novembre di ogni anno; in ogni caso prima dell'inizio dell'attività per la quale viene presentata la domanda di contributo. L'attività dovrà essere conclusa entro l'anno di concessione del contributo.

I rapporti con la Scuola Materna Parrocchiale "T.te Silvano Sbrizzai" sono regolati da apposita convenzione.

## **SEZIONE 4<sup>^</sup>**

### **AMBITO PRODUTTIVO**

#### **Art. 17**

#### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1, le attività produttive operanti, alla data di presentazione della domanda, nel Comune di Paularo.



**Art. 18**  
**CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLA TARI**

1. Possono essere concessi contributi economici a sostegno delle categorie di attività maggiormente penalizzate dall'istituzione della TARI a parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del Tributo, di seguito indicate:
  - a) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e agriturismi (solo ristorazione)
  - b) bar, caffè e pasticcerie.
  - c)

**Art. 19**  
**CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Il contributo di cui al precedente articolo sarà determinato in funzione alla tipologia di attività svolta ed all'ubicazione del pubblico esercizio.
2. In particolare il contributo sarà determinato, applicando alla superficie imponibile della Tari, le misure contributive indicate nella seguente tabella:

Tipologia di attività	Capoluogo	Frazioni
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e agriturismi (solo ristorazione)	€ 8,50 al mq.	€ 9,00 al mq.
bar, caffè e pasticcerie	€ 5,50 al mq.	€ 6,00 al mq.

Nella colonna "Capoluogo" sono compresi i pubblici esercizi operanti nel Capoluogo e in la via G. Marconi.

Nella colonna "Frazioni" sono compresi i pubblici esercizi operanti nelle frazioni e fuori dai centri abitati.

3. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia beneficiato di riduzioni tariffarie della Tari (riduzioni per attività stagionale, per livelli inferiori di prestazione del servizio di raccolta, ecc.), la misura contributiva di cui al precedente comma sarà proporzionalmente ridotta pari alla percentuale di agevolazione applicata per la Tari.
4. Per gli anni successivi la determinazione della misura contributiva sarà determinata con deliberazione della Giunta Comunale nei limiti dello stanziamento del bilancio.

**Art. 20**  
**CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE**

1. Possono essere concessi contributi a sostegno delle attività produttive particolarmente colpite dalla crisi economica, aventi un contratto di locazione in essere con il Comune di Paularo, per l'utilizzo di immobili destinati alla attività, con un canone di locazione annuo superiore a € 2.000.

2. I settori di attività presi in considerazione, per la concessione dei predetti contributi, sono i seguenti:
- a) attività artigianali e/o commerciali nel settore dell'edilizia;
  - b) attività artigianali nel settore della falegnameria;
  - c) attività di somministrazione di alimenti e bevande e campeggio.

#### **Art. 21**

#### **CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Il contributo di cui al precedente articolo sarà determinato applicando al canone di locazione una percentuale di abbattimento pari al 30% e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio.
2. Per gli anni successivi la determinazione della percentuale di riduzione nonché i settori di attività da prendere in considerazione per la concessione dei contributi per l'abbattimento del canone di locazione sarà determinata con deliberazione della Giunta Comunale nei limiti dello stanziamento del bilancio.

#### **Art. 22**

#### **MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. I soggetti aventi diritto ai contributi previsti nella sezione 4<sup>a</sup> del presente regolamento dovranno presentare apposita domanda intesa ad ottenere i suddetti benefici entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.
2. La domanda dovrà essere presentata in carta legale e secondo il modello predisposto dal competente Ufficio.
3. Alla domanda dovranno essere allegati le copie delle ricevute attestanti i pagamenti, di competenza dell'anno di riferimento del contributo, regolarmente effettuati: per la TARI entro le scadenze previste dallo specifico regolamento e per i canoni di locazione entro le scadenze previste dai rispettivi contratti.
4. Per i contratti di locazione con scadenza rata nel mese di dicembre dovrà essere altresì presentata copia della documentazione attestante l'avvenuto regolare pagamento di tale rata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. **I pagamenti effettuati oltre le scadenze contemplate dallo specifico regolamento TARI o dai relativi contratti di locazione, non daranno diritto ad ottenere i contributi previsti nella sezione 4<sup>a</sup> del presente regolamento.**
6. Per l'anno 2017 i pagamenti per il tributo TARI e per i canoni di locazione, di competenza dell'anno di riferimento del contributo, potranno essere effettuati entro la data di presentazione della domanda di contributo. Le copie delle rispettive ricevute dovranno essere in ogni caso allegate alla relativa domanda di contributo.

#### **Art. 23**

#### **TERMINI PER L'ISTRUTTORIA E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento l'Ufficio preposto completerà l'istruttoria e provvederà all'adozione del provvedimento di concessione e di liquidazione del contributo.
2. Le domande presentate per ottenere i contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione i cui contratti prevedono rate di scadenza nel mese di dicembre, dovranno essere istruite ed evase come di seguito:
  - a) entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento l'Ufficio preposto completerà l'istruttoria e provvederà all'adozione del provvedimento di concessione del contributo e di assunzione del relativo impegno di spesa;
  - b) il provvedimento di liquidazione sarà adottato entro il 28 febbraio di ogni anno.

**Art. 23/bis**  
**CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA'**  
**DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA COMUNITA'**

1. Nella considerazione che il Comune riconosce l'importanza, la validità e la funzione pubblico sociale della Casa di Riposo di Paularo, possono essere concessi dei contributi a sostegno dell'attività della predetta struttura in caso di particolari circostanze che possano creare squilibrio alla situazione economica della stessa.
2. L'eventuale domanda di contributo dovrà essere presentata, in carta legale, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento e dovrà essere corredata da una relazione sulla situazione economico finanziaria della Casa di Riposo.  
Per l'anno 2014 la domanda di contributo potrà essere presentata entro e non oltre il 15 dicembre 2014.
3. La valutazione del contributo è demandata alla Giunta Comunale che deciderà sulla scorta della relazione economico finanziaria presentata, nei limiti dello stanziamento del bilancio.
4. Il Contributo verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione del bilancio di gestione della Casa di Riposo di Paularo. In caso di perdita di esercizio di importo inferiore al contributo concesso, quest'ultimo verrà liquidato nella misura corrispondente alla perdita.

**SEZIONE 5^**

**ALBO BENEFICIARI**

**Art. 24**  
**ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE**  
**DI NATURA ECONOMICA**

Il Comune adempiendo a quanto prescritto dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, provvede alla tenuta dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del settore che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.

**Art. 25**

**ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.